

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 421/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 429 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele APRILE, Manuel DE PALMA e della società CAMPUS EURO 1960, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele APRILE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Campus Eur 1960, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Esordienti 1° anno al sig. Manuel De Palma, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Manuel DE PALMA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per società SSDARL Campus Eur 1960, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società SSDARL Campus Eur 1960 militante nel campionato Esordienti 1° anno pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

CAMPUS EURO 1960, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati il sig. Daniele Aprile ed il sig. Manuel De Palma all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele APRILE,
 - Sig. Manuel DE PALMA,
 - Società CAMPUS EURO 1960, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele APRILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Daniele APRILE,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Manuel DE PALMA,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società CAMPUS EURO 1960;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina